

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 559/2013 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2013

che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.

(2) Il Consiglio ha proceduto ad un riesame integrale dell'elenco delle persone, riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012, a cui si applica l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. Il Consiglio ha concluso che alle persone elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 dovrebbero continuare ad applicarsi le misure restrittive specifiche ivi previste.

(3) Il 20 marzo 2013 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2048 (2012), ha aggiornato le informazioni riguardanti una persona designata. Al fine di attuare la decisione del comitato, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2013/293/PESC che attua la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau ⁽²⁾.

(4) È opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale persona nell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

